

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michele Prestini
Renato Tassetti
Carlo Paoli
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo


IL NOTAIO
Stefano Finardi
del Consiglio notarile di Bergamo

IL CONSULENTE DEL LAVORO
Sipontina Lombardi
Valentina Massarelli
del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
dello Sportello condominio
Sicet-Cisl Bergamo

Modello 730 precompilato Al via la spedizione on line

Dichiarazione. Terminate le due settimane destinate alla consultazione. Se non si fanno modifiche, si evita la richiesta di documentazioni in futuro



Per scaricare il 730 precompilato dal sito dell'Agenzia delle Entrate è necessario richiedere pin e password

MARCO CONTI

Terminate le due settimane destinate alla consultazione, è ora possibile spedire online (con o senza modifiche) la dichiarazione dei redditi predisposta dall'Agenzia delle Entrate (Precompilata 2017). È utile ricordare che nel caso il contribuente (persone fisiche) restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 precompilato, evita future richieste da parte delle Entrate della documentazione (quali scontrini e ricevute) che giustificano le somme portate in detrazione (esempio: spese sanitarie, universitarie, per le ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali). Il beneficio vale anche per i 730 precompilati inviati, con o senza modifiche, tramite i centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.

Scatta invece domani la possibilità dell'invio online per i modelli Redditi (società ed enti). Cir-

ca 20 milioni i modelli 730 e 10 milioni i modelli Redditi disponibili in rete. Per chi non ha dimestichezza con l'informatica, ecco una breve guida sul da farsi. Visualizzare la dichiarazione collegandosi al link <https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it> e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline. Per accedere alla precompilata è necessario utilizzare un browser che supporta uno specifico protocollo di sicurezza: chi utilizza una versione inferiore sarà quindi prima di tutto indirizzato a scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata. Password e pin Fisconline possono essere richiesti direttamente online all'indirizzo delle Entrate <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>; il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni. In alternativa, le credenziali Fisconline possono essere richieste utilizzando l'app

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

«AgenziaEntrate» o presso gli uffici delle Entrate. In quest'ultimo caso, il contribuente riceve subito le prime 4 cifre del codice pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pin direttamente sul sito delle Entrate. Possibile accedere alla dichiarazione anche tramite le credenziali Inps. Eseguita l'autenticazione, il sistema reindirizza l'utente all'area riservata delle Entrate. Info e pulsante diretto per il servizio al link: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50609>. Accesso anche con le credenziali Spid e con la Carta nazionale dei servizi. Una volta entrati, è possibile scegliere il modello per predisporre la dichiarazione e decidere se accettare o modificare la precompilata; modificare o accettare i dati, oltre ad altre funzioni. Info: <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>; tel: 848.800.444 (rete fissa), 06.966.689.07 (cellulare), dall'unedì al venerdì (9-17) e sabato (9-13).

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.044

Come dichiarare l'assegno di mantenimento

Buongiorno, sono stata qualche giorno fa dal commercialista per il 730. Sono figlia di genitori separati e, dato che non sono ancora autosufficiente, una sentenza del giudice ha definito che mio padre debba corrispondermi un minimo di mantenimento. Purtroppo, è già da quasi un anno che non ricevo quanto dovuto. L'addetto della dichiarazione dei redditi mi ha riferito che non devo dichiarare questi importi nel 730, anche se c'è una sentenza del giudice, ma dovrò farlo invece per quando farò fra qualche mese l'Isee per l'università. È giusto? Ma se io non li ricevo questi importi?

— LETTERA FIRMATA

È corretto che lei non dichiari nulla in dichiarazione dei redditi in quanto gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio non costituiscono reddito. Con riferimento al modello Isee, invece, vanno dichiarati soltanto gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli.

RISPOSTA N. 1.045

Posso recuperare le spese per le zanzariere?

Ho fatto installare da un tappezziere delle zanzariere a norma CE e con classe Gtot uguale a 2 sul lato sud ovest della mia villetta a schiera. Vorrei sapere se avendo eseguito il pagamento con bonifico parlante posso usufruire delle detrazioni nella prossima dichiarazione dei redditi.

— LETTERA FIRMATA

Le spese sostenute per l'acquisto e la messa in opera di zanzariere sono generalmente escluse dall'ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico in quanto le stesse, normalmente, non esercitano alcun effetto sul rendimento energetico e sulla resa termica dell'immobile. Se, invece, le zanzariere installate, qualora incorporate nel telaio dell'infixo, avessero anche effetto sulla dispersione di calore dell'immobile, in quanto provviste dei requisiti tecnici previste dalla normativa per le schermature solari (così come certificati dalla documentazione rilasciata dal produttore), il

contribuente potrebbe beneficiare della detrazione in esame. La verifica tecnica dei requisiti necessari rispetto alla normativa vigente dovrebbe essere svolta da un termotecnico il quale si occuperà, altresì, di predisporre la pratica da trasmettere all'Enea.

RISPOSTA N. 1.046

Recupero edilizio, a chi spettano i benefici fiscali?

Ho sostenuto da sola, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, negli anni 2007/2008 e 2012, in uno stabile fino ad ottobre 2015 in comunione dei beni e con la successiva divisione non sono più proprietaria del suddetto stabile. Posso ancora inserire nel Modello 730/2017 le residue rate per la detrazione prevista?

— LETTERA FIRMATA

Al fine di poter beneficiare delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio occorre verificare quanto indicato nell'atto di divisione. Ad esempio, nel caso di vendita di un immobile sul quale sono stati effettuati tali interventi, i benefici fiscali derivanti dalle rate residue non ancora fruitive passano automaticamente in capo all'acquirente, salvo diverso accordo contrattualmente determinato tra le parti. Pertanto la detrazione rimarrà in capo al cedente solamente se ciò è stato espressamente previsto nell'atto di compravendita.

Notaio

RISPOSTA N. 1.047

La detrazione del mutuo dopo le nozze

Buongiorno, ho acquistato un immobile prima casa nel 2000, con contratto di mutuo intestato al sottoscritto. Tre anni dopo mi sono sposato e ho cointestato il 50% dell'abitazione a mia moglie, ma non il contratto di mutuo. Posso continuare a detrarre il mutuo al 100%? Se no, posso e come cointestare anche il contratto di mutuo? Grazie per il consiglio.

— LETTERA FIRMATA

La detraibilità degli interessi passivi è legata a due presupposti: che il mutuo sia «intestato» al proprietario della casa per il cui acquisto è stato assunto; che l'immobile costituisca l'abitazione principale (ossia la residenza anagrafica) del mutuatario (o di suoi parenti stretti).

Continua a pagina 12

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: trovarisposte@eco.bg.it
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Segue da pagina 11

Pertanto, poiché lei è tuttora sia mutuatario (unico) che proprietario (anche se non più al 100%) della casa, lei continua ad aver diritto alla detrazione totale degli interessi passivi (19% su un massimo annuo di interessi pagati di euro 4.000) se la casa è ancora la sua abitazione principale (ossia se Lei vi risiede tuttora, e fino a quando vi avrà la residenza).

RISPOSTA N. 1.048

Il bonus mobili può essere chiesto più di una volta

Ho comprato casa con la mia fidanzata e usufruito del bonus fiscale mobili, esaurendolo. Ora ci dobbiamo trasferire in un'altra città per un'opportunità lavorativa. Vorremmo vendere e ricomprare casa. Potremmo usufruire ancora del bonus? È legato alla proprietà della casa? Grazie

— LETTERA FIRMATA

Il bonus mobili può essere sfruttato anche più volte, purché si tratti di mobili acquistati per arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione (intesa in senso lato): il limite dei 10.000 euro è infatti riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, nel senso che se il contribuente che esegue interventi su più unità immobiliari ha diritto al beneficio più volte. Nel suo caso, quindi, se la nuova abitazione formerà oggetto di un intervento edilizio, potrà nuovamente godere della detrazione in oggetto.

RISPOSTA N. 1.049

Come impugnare una donazione fatta in vita

Da eredi, come possiamo impugnare una donazione fatta in vita dal defunto, di cui contestiamo la liceità?

— LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, se ritenete che attraverso la donazione fatta in vita il defunto abbia

TROVA INCENTIVI

Moda e design, premio di 10 mila euro per i progetti digitali più innovativi

Via alla terza edizione del «Digital Award - Il Coraggio di Innovare edizione Moda e Design 2017», progetto promosso dalla Regione in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Meet The Media Guru.

L'iniziativa è indirizzata ai migliori progetti d'innovazione dei soggetti dei comparti moda e design che abbiano utilizzato il digitale come leva di competitività. Il concorso è aperto a imprese, soggetti pubblici e/o privati e liberi professionisti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti specificati nel regolamento, scaricabile (così come i vari allegati) dal sito della regione (www.regione.lombardia.it) seguendo il percorso: A portata di mano - Bandi - Digital Award Il Coraggio di Innovare. Digital Award (risorse totali pari a 61mila euro) si divide in due categorie (moda e design), entrambi con tre sezioni, per un totale di sei premi (dal valore di 10mila euro cadauno), a cui si aggiunge un ulteriore premio (mille

euro) per il progetto più votato, a prescindere dalla specifica categoria/sezione, dal pubblico presente alla serata di premiazione del 23 novembre 2017. Gli interessati devono inviare domanda di partecipazione (previa registrazione) dal 6 giugno (ore 14) al 14 settembre 2017 (ore 14) al link <http://servizionline.lom.camcom.it/frontrol/>. La domanda generata automaticamente dal sistema deve essere firmata elettronicamente dal legale rappresentante o dal professionista richiedente. Saranno premiati i migliori progetti capaci di raccontare il coraggio di innovare e le motivazioni umane e professionali che l'hanno generato. Per info sul bando, email (innovazioneeterziario@regione.lombardia.it) o tel: (02.6765.2207-02.6765.5269, dalle 9 alle 12). Per le richieste di assistenza tecnica alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, compilare la richiesta di assistenza al link: <http://servizionline.lom.camcom.it/frontrol/assistenza/index> **Ma.Co.**

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.050

La mobilità vale ai fini della pensione?

Buongiorno, volevo fare alcune domande sulla maturazione dei contributi validi ai fini del raggiungimento pensione di anzianità. Attualmente mi trovo in mobilità e al termine mi mancano ancora 2 anni al raggiungimento della pensione di anzianità. Vorrei sapere se le assenze per Cassa integrazione guadagni ordinaria e mobilità, vengono considerati periodi utili al maturamento della pensione di anzianità. Per i restanti due anni che mi mancano per il maturamento della

pensione di anzianità, posso fare i versamenti volontari, oppure questi contributi non vengono considerati utili ai fini del maturamento della pensione di anzianità? Se dovessi farmi assumere da un familiare e versare i contributi come badante, è una cosa fattibile (sempre per raggiungere la pensione di anzianità)?

— LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, innanzitutto occorre premettere che le assenze dal lavoro per le quali è dovuta una indennità a carico dell'Inps sono sempre coperte da contribuzione figurativa, pertanto i suoi periodi di cassa integrazione ordinaria e successiva mobilità sono utili ai fini della maturazione dei contributi pensionistici. Per quanto riguarda invece ulteriori valutazioni in tema di versamenti volontari o assunzione come badante, suggeriamo un confronto diretto con un patronato che le consentirà di valutare soggettivamente tutte le opportunità previste.

RISPOSTA N. 1.051

Retribuzione e superminimo dell'apprendista

È possibile riconoscere all'apprendista sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro la retribuzione corrispondente al livello finale con un superminimo assorbibile?

— LETTERA FIRMATA

Il contratto di apprendistato è

un contratto di lavoro a causa mista dove, oltre alla prestazione lavorativa e retributiva, vi è anche l'impegno da parte del datore di lavoro alla formazione della risorsa. Il datore di lavoro, infatti, si obbliga ad impartire o far impartire nell'ambito dell'impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario per acquisire la capacità necessaria al raggiungimento della qualifica cui sarà successivamente adibito. Tra i requisiti da rispettare nell'instaurazione dell'apprendistato vi sono: il divieto di retribuzione a cottimo e la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante che raggiungerà al termine dell'apprendistato o, in alternativa, stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio. Questo non esclude, in via generale, la facoltà da parte del datore di lavoro di attribuire al lavoratore una retribuzione più elevata. Tuttavia, la maggiore retribuzione non deve essere in alcun modo essere collegata a parametri di incentivazione o a risultati produttivi del lavoratore; ciò farebbe, infatti, venire meno lo scopo tipico del contratto che è quello della formazione. In conclusione, si ritiene che in linea generale possa essere corrisposto un superminimo «fisso», ma dovrà essere operata da parte del datore di lavoro una attenta valutazione della situazione concreta volta ad evitare che il contratto in

essere perda la sua natura formativa.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.052

Amministratore, chi può valutarne il comportamento?

Buongiorno, mi trovo ad avere necessità di far valutare, da un organo superiore e competente, il modo piuttosto discutibile di condurre e di aggiramento del problema da parte del mio amministratore. Mi indicherebbe gentilmente a chi mi devo rivolgere e se mi devo affidare ad un legale per farlo?

— LETTERA FIRMATA

Per una prima richiesta di esame di una certa circostanza, di un evento o di un comportamento legati alla vita del condominio, lei può rivolgersi a un legale oppure a un ente che faccia servizio di sportello condominio, quale un comune, un sindacato o un patronato che la aiuterà a distinguere i fatti, capirne lo svolgimento, valutarne la logica, indicarle la normativa di riferimento e, se del caso, individuare eventuali azioni, non necessariamente solo giudiziali, a sua disposizione per informarsi meglio o tutelare i suoi diritti.

RISPOSTA N. 1.053

L'altezza giusta della ringhiera del terrazzo

Abito a Bergamo al quinto piano di un condominio del 1959. Gradirei sapere se sono obbligato, per legge o dal condominio ad innalzare le ringhiere dei miei due balconi ed eventualmente sino a quale altezza.

— LETTERA FIRMATA

La ringhiera di un balcone si intende di proprietà esclusiva in forza della sua funzione di protezione del calpestio: senza la ringhiera, infatti, il balcone sarebbe impraticabile; questo a patto che essa non svolga anche una importante funzione decorativa dalla quale deriverebbero conseguenze in ordine alle spese per la sua manutenzione e conservazione. L'art. 8.1.10 del DM. 236/89 prescrive che la sua altezza minima sia di 100 cm. Tale disposto si applica anche agli edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del decreto quando essi siano oggetto di ristrutturazione e salvo eventuali prescrizioni più rigide contenute nei regolamenti edilizi comunali. Pertanto, nel caso dobbiate fare delle manutenzioni importanti al balcone o alla facciata, probabilmente avete l'obbligo di adeguare l'altezza della ringhiera. Per accertarsene caso per caso, si possono contattare i tecnici del Servizio edilizia privata del Comune di Bergamo che ricevono il pubblico secondo orario di sportello.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO